



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PEZZUTI	VALENTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CRISTIANI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BALLI	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 19/2015
depositato il 08/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B011601700 IRPEF-ALTRO 2008
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

www.commercialista telematico.com

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 19/2015

UDIENZA DEL

14/12/2015 ore 08:30

N°

87

PRONUNCIATA IL:

14.12.15

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18.01.16

Il Segretario

Francesco Ripoli

Ritenuto in fatto e in diritto:

che la ricorrente si duole dell'atto notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, assumendo di aver dato idonea prova di come le provviste per far fronte al mantenimento sia della casa sia proprietà che delle due autovetture provenissero interamente dalle disponibilità finanziarie del compagno, ex convivente e padre di suo figlio;

che l'Ufficio ha replicato, ritenendo corretto il proprio operato e, dunque, legittima la rettifica operata;

che i rilievi dell'Ufficio si palesano fondati, in quanto questo Collegio evidenzia che l'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel d.P.R. n. 600/73, art. 38, comma 4 e 5, (disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 1991 n. 413 art. 1), consiste nell'applicazione di presunzioni, in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nel caso di specie, acquisto di azienda e possesso di autoveicoli) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione genera peraltro l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cassazione civile, sez. trib., 15/06/2010, n. 14434). Infatti ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/73 comma 4, *"l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile"*. Va inoltre, rilevato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 1° novembre 1992, riguardanti il cosiddetto

redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti (emanati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4); dall'altro, essa dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (ex multis, Cass. n. 9539 del 2013, n. 22285 del 2011). Nella specie, rileva questo Collegio, che l'ufficio *"ha accertato, oltre all'investimento patrimoniale il possesso da parte del contribuente di determinati beni (autoveicoli) - costituenti quegli "elementi e circostanze di fatto certi" di cui fa parola il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, sintomatici di una capacità di spesa da cui deriva la presunta corrispondente disponibilità di un adeguato reddito in capo al soggetto"*. La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva". Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Nel caso de quo, la ricorrente non ha fornito la documentazione probatoria concernente la

dimostrazione che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

che il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00.

Firenze, 14/12/2015

Il Giudice estensore

www.commercialistatelematico.com



Il Presidente